

# L'officina dei numeri

circolare informativa 8/2017 del 11.10.2017

Studio Associato Picchio e Gorretta Via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria

telefono e fax 0131 443273 - 267858 - e-mail: [info@picgor.it](mailto:info@picgor.it) - PEC: [picgor@legalmail.it](mailto:picgor@legalmail.it) - sito web: [www.picgor.it](http://www.picgor.it)

## INFORTUNI SUL LAVORO “BREVI”: SCATTA DOMANI L'OBBLIGO DI DENUNCA.

### INFORTUNI SUL LAVORO “BREVI”. SCATTA DOMANI L'OBBLIGO DI DENUNCA

#### Premessa

Scatta domani, giovedì 12 ottobre, l'obbligo di comunicare all'INAIL – ai soli fini statistici e informativi - gli **infortuni** subiti dai lavoratori con **prognosi superiore a un giorno oltre a quello dell'infortunio**.

Come stabilito dal decreto del ministero del Lavoro 183/2016 – istitutivo del del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) - **i datori saranno obbligati a comunicare all'INAIL, sempre entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni dei lavoratori** anche se della durata di un solo giorno, oltre a quello dell'evento.

In precedenza l'obbligo era solamente a fini assicurativi per gli infortuni oltre i tre giorni, termine che costituisce la soglia minima di intervento dell'Istituto.

Il termine del 12 ottobre è stato determinato a seguito del rinvio operato dalla legge 19/2017 di conversione del DL 244/2016, cd. “milleproroghe”.

#### La denuncia degli infortuni

La disciplina dell'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro è contenuta nell'articolo 53 del D.P.R. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e nell'articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza). Quest'ultima disposizione suddivide l'obbligo di comunicazione degli infortuni a fini statistici e a fini assicurativi: diviene ora necessaria, dunque, la comunicazione anche degli infortuni sotto la soglia di risarcibilità (tre giorni), solamente a fini statistici. A fini assicurativi rimane invece immutata la soglia dei tre giorni, oltre a quello dell'infortunio.

#### Utilizzo del solo canale telematico

La **denuncia** può essere fatta **solo tramite i servizi telematici** messi a disposizione dall'INAIL (salvo che per i lavoratori dell'agricoltura, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali, i lavoratori occasionali di tipo accessorio dell'agricoltura e i datori di lavoro privati cittadini per i quali non è attivo il servizio di trasmissione telematica).

La procedura prevede che **il lavoratore, in seguito all'infortunio, debba far certificare dal medico aziendale, dal pronto soccorso o dal proprio medico curante, la diagnosi e i giorni di presunta inabilità**. Il medico stesso è poi tenuto a inviare per via telematica all'INAIL il certificato.

Da quel momento, i dati della certificazione sono resi disponibili dallo stesso Istituto a tutti i soggetti obbligati a effettuare la denuncia di infortunio e, pertanto, anche al datore di lavoro.

#### Obblighi del lavoratore

Oltre a farsi rilasciare la certificazione medica, **il lavoratore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al datore di lavoro l'infortunio**, come previsto dall'articolo 52 del D.P.R. 1124/1965, **fornendo copia del certificato** o gli estremi dello stesso.

In caso di **omessa comunicazione** e nel caso in cui il lavoratore non abbia nemmeno inoltrato la certificazione (obbligo che deve essere assolto dal medico che certifica la prognosi), **il lavoratore perde il diritto al risarcimento** da parte dell'INAIL. La corretta comunicazione dell'infortunio al datore di lavoro da parte del lavoratore deve necessariamente comprendere anche il numero identificativo del certificato medico, la data del rilascio e i giorni di prognosi refertati dal medico; il lavoratore deve inoltre fornire tutte le informazioni utili ai fini della redazione della denuncia.

Una volta **ricevuti i dati del certificato**, scatta per il datore di lavoro il **termine di 48 ore** entro le quali deve trasmettere per via telematica all'INAIL i dati richiesti a fini statistici e a fini assicurativi.

Se il datore di lavoro non inoltra la comunicazione di infortunio questa può essere effettuata dal lavoratore presso la sede INAIL competente.

Se il certificato medico viene inoltrato all'INPS (per errore o nella convinzione che non si tratti di infortunio), il lavoratore non perde comunque le tutele previste dalla normativa poiché l'eventuale trattamento al quale il lavoratore abbia diritto, viene anticipato dal primo ente che riceve il certificato, ferma restando la competenza finale dell'ente che risulterà tenuto all'erogazione a seguito delle indagini sulla natura della denuncia, se si tratti cioè di infortunio o di semplice malattia.

#### Sanzioni

La sanzione per l'**omessa o ritardata comunicazione** degli infortuni è di carattere amministrativo e si differenzia per tipologia di violazione:

- infortuni superiori a 1 giorno: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per l'omessa o ritardata comunicazione (comunicazione a fini statistici);
- infortuni superiori a 3 giorni: sanzione amministrativa da 1.000 a 4.500 euro (comunicazione a fini assicurativi)

#### Malattie professionali

Per la denuncia delle malattie professionali resta fermo il termine di cinque giorni (dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico) entro i quali il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia all'Inail, sempre per via telematica.